

4.1.2. Altre disposizioni in tema di trasparenza

Diversi, inoltre, sono gli istituti previsti nell'ambito della disciplina del procedimento amministrativo strumentali alla garanzia del rispetto del principio di trasparenza.

Si pensi alle **disposizioni che disciplinano la predeterminazione dei criteri per il rilascio dei benefici economici**, che consentono la visibilità delle regole di svolgimento dell'attività amministrativa.

Di non scarso rilievo sono, poi, le **regole relative alla comunicazione di avvio del procedimento e all'indicazione dei termini del procedimento**, che permettono la visibilità dell'avvio e dei tempi in cui si svolge l'attività amministrativa. Così come **le disposizioni relative al responsabile del procedimento**, che consentono la visibilità degli interlocutori del cittadino all'interno dell'amministrazione.

A questi strumenti si aggiungono **le previsioni in materia di semplificazione del linguaggio dell'amministrazione**, finalizzate a garantire la maggiore visibilità dei contenuti dell'azione amministrativa. La semplificazione, in particolare, mira a far comprendere il funzionamento delle amministrazioni agli utenti esterni senza aggravarli di inutili difficoltà. Rispetto ai dipendenti dell'amministrazione pubblica è, invece, strumentale ad un processo continuo di miglioramento, finalizzato a rendere più fluida l'organizzazione e più aperta e flessibile verso l'esterno.

La semplificazione nell'attività dell'amministrazione è possibile solo se il flusso circolare delle informazioni risulta efficiente sia all'interno delle amministrazioni ma anche all'esterno.

L'attività di semplificazione amministrativa e normativa che l'Italia sta portando avanti da alcuni anni riguarda sia gli aspetti del riordino normativo (semplificazione dei procedimenti e codificazione delle norme) sia la metodologia del processo di produzione delle regole (analisi di impatto della regolamentazione, consultazione dei destinatari delle norme).

4.1.3. L'accesso

Un ruolo di primo piano fra gli strumenti di realizzazione del principio di trasparenza è senz'altro ricoperto dalle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui si occupano gli artt. 22 e ss. della L. 241 del 1990. Infatti **l'art. 22, comma 2, della L. 241 del 1990**, come modificato dalla L. 69 del 2009, stabilisce che **"l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di**

favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

Con la L. 15 del 2005 si è elevato il diritto d'accesso a principio generale dell'attività amministrativa, decretandone l'ascrizione alla giurisdizione esclusiva del G.A..

Le disposizioni della L. 241 del 1990 individuano **due tipologie diverse di diritto di accesso**, distinte a seconda che i documenti di cui si richiede la visione o la copia siano già pubblicati integralmente, oppure siano semplicemente depositati presso le singole amministrazioni che li hanno formati o li detengono in modo stabile.

La prima modalità di accesso è più immediata, in quanto il **comma 3 dell'art. 26 della L. n. 241 del 1990 prevede che la pubblicazione degli atti, se avvenuta in modo integrale, realizza di per sé la libertà di accesso ai documenti pubblicati.**

La **seconda modalità**, invece, è più complessa, non costituendo un fenomeno puntuale, **assumendo le forme di un vero e proprio procedimento amministrativo.**

Impone, dunque, l'esame della legittimazione soggettiva attiva dei richiedenti e di quella passiva delle amministrazioni che devono consentire l'accesso, nonché l'individuazione dell'oggetto dell'accesso e dei limiti e modalità specifiche con cui il procedimento di accesso può svolgersi.

Per quanto attiene la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso, l'**art. 22, L. 241/1990** presuppone la **sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesta l'ostensione.**

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato come **la situazione giuridicamente rilevante non possa essere individuata in un mero "interesse di fatto"**, o in posizioni cui l'ordinamento giuridico non riconosce alcuno strumento di tutela giurisdizionale. La posizione legittimante, in altri termini, non può essere identificata nella generica pretesa al controllo del buon andamento dell'azione amministrativa, **per cui chiunque chieda di accedere a documenti amministrativi ha il preciso ed ineludibile onere di indicare la specifica posizione giuridica legittimante**, dimostrando che il provvedimento o il documento amministrativo dei quali è richiesta l'ostensione siano astrattamente idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una concreta, attuale e immediata lesione giuridica. **Per quanto riguarda la legittimazione passiva**, il soggetto tenuto all'ostensione del documento coinvolto è la **Pubblica Amministrazione**, che, nella **definizione del riformulato art. 22 della L. 241/1990**, comprende **"tutti i soggetti di diritto pub-**

blico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Dal testo della norma si evince una **duplice condizione limitativa** all'accesso ai documenti dei soggetti privati: essi devono svolgere un'**attività di pubblico interesse** e, soprattutto, la stessa **deve essere regolata dal diritto comunitario o nazionale**. Sono, quindi, escluse le mere attività caratterizzate da autovincolo, le attività genericamente strumentali al servizio, mentre è accessibile l'attività di gestione, in quanto di pubblico interesse e regolata da norme interne e comunitarie.

Il successivo art. 23 L. 241/1990 completa la definizione su esposta, stabilendo che **il diritto di accesso è riconosciuto anche nei confronti dei soggetti “gestori di pubblici servizi”**, accezione più ampia rispetto a quella dei concessionari di pubblici servizi, della quale per altro è comprensiva.

L'art. 23 L. 241/1990 estende, inoltre, l'accesso anche alle Autorità indipendenti, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

Riguardo ai documenti accessibili, **oggetto** dell'accesso **sono i c.d. “documenti amministrativi”**. Il legislatore del 1990 ha optato per una definizione di carattere generale, inglobando nel concetto di documento amministrativo *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”* (art. 22, L. 241/1990).

Ai fini dell'accesso, inoltre, sono qualificati come **atti amministrativi** anche *“[gli atti] interni... concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Riguardo l'accessibilità agli atti dei soggetti privati equiparati alla P.A., e in particolare dei concessionari e, più in generale, dei gestori dei pubblici servizi appare chiaro che la finalità del Legislatore sia quella di rendere accessibili ai privati tutte le attività di interesse pubblico, anche se sottoposte in tutto o in parte alla disciplina sostanziale del diritto privato.

A fronte di queste premesse è interessante il dibattito sorto in relazione all'accessibilità degli atti e provvedimenti dei soggetti privati esercenti attività di pubblico interesse e, in particolare, in relazione all'individuazione dei limiti e dei presupposti per l'accesso ai documenti inerenti rapporti di diritto privato, in particolare relativi al rapporto di lavoro.

Sul punto, si segnala la pronuncia del **Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 22 aprile 1999, n. 4** in base alla quale, **l'accesso dovrebbe essere consentito ogni qual volta sussista un interesse pubblico prevalente in tal senso**, il che avverrebbe, ad esempio, laddove il gestore del

servizio, spontaneamente o in applicazione di una disposizione, ponga in essere un procedimento di natura comparativa con criteri precostituiti, per la selezione del personale più meritevole e per organizzare con efficacia il servizio. L'attività di selezione del personale, difatti, sarebbe direttamente strumentale alla migliore gestione del servizio pubblico, in quanto tale costituirebbe vero e proprio procedimento amministrativo i cui provvedimenti debbono ritenersi accessibili.

In particolare, secondo la pronuncia, l'*accesso agli atti* del gestore del servizio pubblico *“consente il perseguimento delle medesime finalità connesse all'accesso agli atti dell'amministrazione (e cioè una più diffusa conoscenza dei processi decisionali, lo stimolo a comportamenti ispirati ai canoni di diligenza, buona fede e correttezza, ad una deflazione delle controversie): vi è l'interesse pubblico all'effettuazione di scelte corrette da parte del gestore, quando esse siano finalizzate all'organizzazione efficiente ed alla qualità del servizio”*.

Secondo questo orientamento, poi seguito dalla giurisprudenza successiva, la sussistenza del vincolo di strumentalità al conseguimento del pubblico interesse, gravante sull'attività formalmente privatistica del gestore del pubblico servizio, comporta l'assoggettamento ai doveri di trasparenza e pubblicità e, con questa, l'assimilazione all'attività della p.a. propriamente detta per quanto riguarda la tutela dei privati interessati.

Recentemente, tuttavia, il Consiglio di Stato ha mutato parzialmente orientamento (**Cons. di Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1226**) evidenziando come il legame di strumentalità fra il rapporto di lavoro privatistico e la gestione del servizio di interesse pubblico, posto a fondamento della legittimazione all'accesso, non possa essere semplicemente presunto, bensì debba essere accertato caso per caso. L'estensione della tutela del singolo nei confronti del privato gestore di un servizio pubblico ha ragion d'essere solo laddove il soggetto che chiede tutela si presenti come utente o comunque come membro della collettività, interessato come tale al pubblico servizio, e, dunque, al modo in cui questo viene organizzato e gestito, ravvisandosi in queste ipotesi quella “soggezione di fatto” che ha indotto il legislatore a prevedere l'ostensibilità degli atti dei gestori di pubblico servizio.

Non troverebbe più fondamento quando il rapporto fra il soggetto che chiede l'accesso, e il privato gestore del pubblico servizio fosse diverso (lavoro subordinato, contratto d'opera professionale, ecc.) e, quindi, non influenzato o qualificato dai profili pubblicistici eventualmente rinvenibili nell'attività del gestore.

La questione, dunque, se la disciplina dell'accesso possa e debba essere applicata anche rispetto ad atti e documenti inerenti i rapporti di

stretto diritto privato intercorrenti fra i dipendenti e l'ente privato gestore di servizio pubblico è stata di recente rimessa all'Adunanza Plenaria (**Cons. di Stato, sez. III, 28 agosto 2015, n. 4028**). Il Massimo Consesso della giustizia amministrativa, con la sentenza del 28 giugno 2016, n. 13 (in termini anche le sentenze 28 giugno 2016, nn. 14 e 16 della stessa Adunanza Plenaria), si è definitivamente pronunciato sulla questione, procedendo ad *“una valutazione sistematica dell'istituto dell'accesso, quale “principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza” (art. 22 cit, comma 2), nonché della nozione di “pubblica amministrazione”, nei termini – non univoci – di volta in volta riconosciuti dall'ordinamento”*. Il Collegio, qualificando la società Poste italiane in termini di organismo di diritto pubblico, come tale soggetta alla disciplina dell'accesso agli atti, chiarisce che *“il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della medesima società, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione generale degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro”*.

Per quanto attiene, invece, **ai limiti all'esercizio del diritto di accesso**, il **comma 1 dell'art. 24 L. 241 del 1990 prevede una serie di ipotesi legate alla sussistenza di esigenze di segreto e riservatezza** concernenti determinati documenti amministrativi, poste sia nell'interesse pubblico che nell'interesse dei terzi.

Si tratta di **limiti di carattere oggettivo** finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al generale interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi, in presenza dei quali la P.A. è obbligata a dar risposta negativa alla richiesta di accesso.

Il diritto di accesso è, in particolare, escluso: per i **documenti coperti da segreto di Stato**; nei casi di **segreto o di divieto di divulgazione** espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 24; nei **procedimenti tributari**; i **procedimenti selettivi e in modo specifico i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi**.

Vi può essere anche il caso di documenti contenenti informazioni che, pur non essendo suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto agli interessi di cui al comma 1 dell'art. 24 sono a questi comunque connessi. Il comma 5 dell'art. 24 prevede che tali documenti possono essere considerati segreti, e, quindi, essere sottratti all'accesso solo nell'ambito e nei limiti in cui siano connessi con le esigenze di segretezza da tutelare, e in relazione ai quali le singole amministrazioni fissano l'eventuale periodo

di segretezza. Infine, il comma 2 dell'art. 24 riconosce alle singole pubbliche amministrazioni il potere di individuare altre categorie di documenti da esse formati o comunque nella loro disponibilità, che si vanno in tal modo ad aggiungere a quelli sottratti all'accesso in virtù della precedente indicazione.

Di particolare interesse, inoltre, è il **rapporto tra accesso e riservatezza**, in quanto riguarda la posizione dei controinteressati, ossia dei soggetti terzi che abbiano un interesse specifico ad impedire che il documento venga reso accessibile. In tale situazione si contrappongono opposti valori costituzionali, posto che l'accesso è funzionale alla difesa in giudizio, ex art. 24 Cost., nonché all'attuazione dei principi di imparzialità ed efficienza della P.A. ex art. 97 Cost.; la riservatezza d'altronde, è essa stessa un diritto fondamentale della persona di cui all'art. 2 della Carta fondamentale. Sorge, pertanto, il problema di individuare quale tra detti valori costituzionali debba ritenersi prevalente. A fronte di orientamenti giurisprudenziali diversi in un contesto normativo non organico, dirimente è stato l'intervento del legislatore con il c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs., 30 giugno 2003, n. 196). I dati sono classificati come comuni, sensibili e sensibilissimi. Il trattamento dei dati sensibili è possibile solo in presenza di un'apposita disposizione di legge che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, o, in mancanza, di un regolamento adottato dai soggetti pubblici interessati. Per i dati sensibilissimi, invece, l'accesso è possibile solamente nel caso in cui l'interesse alla base del diritto di accesso sia di pari rango rispetto al diritto potenzialmente leso, ovvero consista in un diritto della personalità o altro diritto fondamentale.

4.2. *L'accesso ambientale*

Il novero dei soggetti legittimati ad esperire strumenti volti a garantire la trasparenza cresce in proporzione all'interesse che lo Stato ha a che quella specifica attività sia sottoposta ad un controllo diffuso.

Mentre, dunque, nell'accesso ordinario si richiedono stringenti requisiti di legittimazione, in quanto l'interesse fatto valere è l'interesse del singolo, le maglie si allargano in relazione a diritti di accesso esercitati al fine di tutelare interessi di tipo diffuso o comunque generale.

Un primo esempio si ha con l'accesso in materia ambientale, disciplinato dal D.lgs. 195/2005, secondo cui **le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a**

chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. In tale ambito, **l'accessibilità dei dati è vista come uno strumento finalizzato a garantire il controllo sociale diffuso sulla qualità dell'ambiente**, tanto da giustificare l'abolizione di ogni soglia di legittimazione soggettiva.

L'informazione ambientale comprende, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 195/2005 **ogni conoscenza disponibile, incorporata in una qualunque forma di supporto, concernente il bene primario tutelato dalla normativa**, comprendendo tutti i fattori idonei ad incidere sul bene ambiente, quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni e i rifiuti, anche radioattivi, le emissioni, gli scarichi e ogni altro fattore idoneo a incidere sugli elementi dell'ambiente.

Sono soggetti all'obbligo di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa le amministrazioni dello stato, le regioni, gli enti locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi nonché ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

4.3. Accesso dei consiglieri comunali e provinciali

Ulteriore istituto strumentale al rispetto del principio di trasparenza è sicuramente **l'accesso alla documentazione amministrativa da parte dei consiglieri comunali di cui all'art. 43 del T.U.E.L. (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**.

La disciplina in materia di diritto di accesso contenuta nel T.U.E.L. presenta tratti di specialità rispetto a quella generale di cui alla L. n. 241/90. Mentre, infatti, il diritto di accesso in generale consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, **l'accesso alla documentazione amministrativa di cui all'art. 43 del T.U.E.L. consente al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune**.

Il consigliere comunale può, dunque, accedere a tutti gli atti del Comune, salvo pochi casi eccezionali e contingenti, e agli atti delle società partecipate dal Comune per la gestione dei servizi pubblici locali, anche in assenza dei presupposti del c.d. *in house providing*.

Una parte della giurisprudenza amministrativa ha affermato sul punto che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli **atti che**

possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione, anche se altra parte della giurisprudenza ha ribadito la necessità di una puntuale dimostrazione del nesso di strumentalità tra l'accesso in questione e il corretto espletamento del mandato, al fine di prevenire eventuali condotte meramente ostruzionistiche e comunque in ragione della non qualificabilità dello strumento in esame quale mezzo di controllo generale sull'amministrazione comunale. **L'accesso del consigliere comunale** è da considerare quale **diritto soggettivo pubblico funzionalizzato**, ossia come una posizione che implica l'esercizio di facoltà deputate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni che la legge assegna al Consiglio comunale.

4.4. *L'accesso civico*

Altro esempio di diritto di accesso quale strumento di controllo democratico è, sicuramente, il c.d. accesso civico. Tale istituto è stato introdotto con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato "Pubblicità e diritto alla conoscibilità", recentemente modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. L'originaria formulazione del D. Lgs. n. 33/2013 riconosce una nuova pretesa informativa accordata in via generale a chiunque e finalizzata a permettere di conoscere, di fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Qualsiasi cittadino può rivendicare tale diritto di conoscibilità alle pubbliche amministrazioni **a prescindere dalla situazione soggettiva di cui è titolare** e, soprattutto, **a prescindere dall'utilizzo che intenda fare di tali informazioni**.

Con il D. Lgs. n. 97/2016, il Legislatore mantiene ferme le prescrizioni relative alla legittimazione attiva e all'assenza dell'obbligo di motivazione per l'istanza di accesso, ma estende l'ambito applicativo oggettivo dell'istituto, consentendo l'accesso tanto a documenti, informazioni e dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione da parte della P.a. (unica ipotesi prevista dall'originario art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013), quanto a quelli per i quali non vige tale obbligo. L'istante non è neppure obbligato ad identificare i suddetti documenti. Si prevede, poi, che la P.a. rilasci gratuitamente copia dei documenti e dati richiesti, in formato cartaceo o elettronico. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato e l'eventuale rifiuto può essere opposto soltanto ove sia necessario impedire il verificarsi di un pregiudizio ad uno degli interessi pubblici (sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità

economica e finanziaria dello Stato; indagini sui reati; attività ispettive) o privati (protezione di dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica).

L'istituto dell'accesso civico, dunque, si presenta come un vero e proprio diritto civico alla conoscibilità.

Va tuttavia precisato che esso non ha soppiantato l'ostensione procedimentale di cui alla L. 241 del 1990. I due istituti sono infatti autonomi e sono posti a presidio di interessi diversi ed operanti in presenza di distinti presupposti.

Mentre l'accesso civico introduce una legittimazione generale a richiedere la pubblicazione di documenti ed informazioni, il diritto di accesso di cui alla legge sul procedimento è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare e differenziato da quello della generalità dei consociati. Quest'ultimo, è infatti esercitabile solo dai soggetti titolari di detto interesse e nei confronti di documenti preesistenti e già individuati.

Quanto alle forme di tutela è possibile rilevare che, per l'accesso civico l'art. 5, commi 7 e 8, del D. lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016, prevede che, in caso di diniego o differimento dell'accesso, il richiedente può avanzare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione e Trasparenza, o ricorso al difensore civico. Si precisa che, ove l'accesso abbia ad oggetto dati o documenti o informazioni che possano ledere alcuno degli interessi individuati dal Legislatore, è necessario coinvolgere il Garante per la protezione dei dati personali.

In conclusione, mentre nell'accesso della L. 241/90 l'accesso è concepito come mezzo per perseguire la trasparenza in un'ottica strumentale, in quanto la trasparenza non è tutelata come bene in sé, ma come mezzo funzionale per il soddisfacimento di un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata di cui deve essere titolare il soggetto richiedente l'accesso, nel caso di **accesso civico**, all'opposto, **si favoriscono forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul perseguimento degli scopi istituzionali delle amministrazioni.**

4.5. La trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica

Il principio di trasparenza presidia in modo pregnante l'intero settore dei **contratti pubblici**, in cui il **procedimento ad evidenza pubblica**, imposto dal diritto comunitario e nazionale a garanzia delle pari possibilità

di accesso al mercato e di regolamentazione del regime concorrenziale, **postula l'assoluta conoscibilità e intellegibilità della legalità delle procedure.**

In tale settore **il principio di trasparenza prevale rispetto a quello della conservazione degli effetti giuridici e della tutela dell'affidamento del terzo circa la regolarità delle operazioni di gara.**

Questi ultimi principi, infatti, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza, *“non possono evidentemente valere a sacrificare il rispetto di fondamentali adempimenti di natura formale, quali quelli concernenti l'idonea comunicazione, a tutti i concorrenti, delle notizie circa il tempo ed il luogo dello svolgimento delle sedute di gara destinate ad essere pubbliche”.*

Nell'ambito dello svolgimento della gara, assume particolare rilievo la seduta della Commissione di gara fissata per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti alla gara, onde consentire ai concorrenti l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante.

A seguito, quindi, di violazione del principio di pubblicità indotta dalla mancata o tardiva comunicazione ad uno o più concorrenti della data di svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche *“costituisce vizio insanabile della procedura, il quale si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l'effettiva lesione sofferta dai concorrenti”.*

Il principio di pubblicità e trasparenza presidia anche lo svolgimento delle procedure concorsuali, imponendo alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio *“se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrano a integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione”.*

Infine, occorre segnalare, in materia di trasparenza negli appalti pubblici, quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti, con riferimento al quale l'innovazione più significativa è rappresentata dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. “Nuovo Codice dei contratti pubblici”), rubricato *“Principi in materia di trasparenza”.*

La citata disposizione, al primo comma, prevede la necessaria pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori, imponendo la necessaria pubblicazione, nel termine di due giorni dalla loro adozione, dei provvedimenti che determinano l'esclusione o l'ammissione dalla procedura di affidamento, al fine di consentire la proposizione del ricorso di cui all'art. 120 c.p.a.. Ne deriva, sul crinale squisitamente processuale, che dalla data di pubblicazione dei dati in parola decorre il termine di trenta giorni per proporre azione giudiziale, ai sensi del nuovo comma 2-bis dello stesso art. 120 c.p.a..

4.6 Il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento generale per la protezione dei dati personali - *General Data Protection Regulation* - meglio noto con l'acronimo GDPR.

In attuazione dell'art. 13 l. 163/17, (legge di delegazione europea 2016/2017), il d.lgs. 101/18 ha armonizzato la normativa nazionale, dettata dal d.lgs. 196/03, con quella sovranazionale.

Il fine del Regolamento consiste nell'assicurare un **livello uniforme di protezione della privacy** delle persone fisiche, nell'ottica della libera circolazione dei dati personali e della costante esigenza di certezza del diritto.

Il Regolamento distingue la necessità di configurare in fase di progettazione gli strumenti atti a garantire un corretto trattamento dei dati personali, c.d. *privacy by design*, dall'impostazione predefinita di misure di protezione dei dati, c.d. *privacy by default*.

Elemento centrale della novità legislativa è rappresentato dal **principio di responsabilizzazione, c.d. "accountability"**, in base al quale il **titolare** - persona fisica o giuridica, che decide modalità e finalità del trattamento - ed il **responsabile** - persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio od organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento - devono agire al fine di garantire la tutela dei dati personali, anche attraverso la tenuta di appositi registri di attività di trattamento in cui annotare le varie operazioni poste in essere.

Tale principio si estrinseca, a sua volta, in una molteplicità di corollari:

- a) il **diritto all'oblio**, e cioè il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, anche *on line*, da parte del titolare del trattamento (es. deindicizzazione da un motore di ricerca o sito *web*);
- b) un **sistema blindato di protezione dei dati** in cui spetta al titolare del trattamento comunicare al Garante della *Privacy* il verificarsi di violazioni dei dati personali, c.d. *data breach*, ovvero perdita, distruzione o